



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT IV - LAZIO E ABRUZZO



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA - FROSINONE - LATINA - RIETI - VITERBO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV Lazio e Abruzzo (di seguito anche “Agenzia”) - Codice Fiscale 97210890584, con sede in Roma, Via dei Quattro Cantoni n. 50, in persona del Direttore Territoriale dott. Gianfranco Brosco, (CF: BRSGFR58R04H501T), nato a Roma il 4/10/1958.

E

Unindustria Lazio, con sede legale in Roma, Via Andrea Noale n. 206 - Codice Fiscale 80076770587, in persona del Presidente dott. Angelo Camilli – (CF: CMLNGL61L19H501S), nato a Roma il 19/7/1961, qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la Direzione Territoriale IV Lazio e Abruzzo e le Associazioni territoriali di Unindustria Lazio intendono creare le migliori condizioni per poter fornire adeguato supporto alle imprese nell'ambito dei loro futuri interscambi commerciali con il Regno Unito;
- b) in tale contesto le Parti concordano sulla necessità di rafforzare strumenti e modalità di dialogo e collaborazione allo scopo di fornire agli operatori economici del Lazio tutta l'assistenza necessaria affinché possano affrontare i cambiamenti che si determineranno come conseguenza della Brexit;
- c) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è da tempo impegnata ad agevolare e sviluppare i rapporti con gli utenti, snellendo le procedure e favorendo l'adempimento consapevole e spontaneo degli obblighi fiscali;
- d) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende realizzare la sua missione istituzionale attraverso il costante miglioramento dei rapporti con l'utenza, ribadendo il proprio ruolo di organizzazione al servizio dei cittadini, delle esigenze del commercio e dell'ordinato svolgimento dei traffici;
- e) nelle imprese cresce la consapevolezza che la competitività di un territorio è determinata anche da un proficuo e virtuoso rapporto di collaborazione con le istituzioni, tra le quali in particolare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

DT IV - LAZIO E ABRUZZO

- f) Unindustria Lazio, per il tramite delle sue Associazioni territoriali, svolge un'intensa attività di formazione, assistenza e rappresentanza in materia doganale a favore delle aziende associate;
- g) Unindustria Lazio ritiene indispensabile che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel pieno rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni, contribuisca a favorire la crescita competitiva delle aziende del territorio che rappresentano un'importante ricchezza da sostenere e preservare congiuntamente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

Scopo del presente protocollo di intesa è quello di condividere un progetto denominato **“Progetto Brexit”** strutturato e gestito come di seguito specificato:

- i. costituzione di un team specialistico di funzionari dell'Agenzia al quale collaboratori delle Associazioni territoriali potranno fare riferimento per proporre quesiti di più diffuso interesse per le imprese. In tal modo si eviterà che l'Agenzia sia sottoposta a richieste non selezionate e potenzialmente ripetitive da parte di numerosi operatori economici. Le associazioni si faranno poi carico di diffondere alle imprese interessate le indicazioni ricevute;
- ii. organizzazione di incontri (da svolgersi in modalità telematica ovvero presso le singole Associazioni territoriali che ne facessero richiesta) ai quali far partecipare un gruppo selezionato di imprese. In tali occasioni funzionari designati dall'Agenzia e referenti delle singole Associazioni avranno modo di dialogare con le imprese per raccogliere le loro osservazioni e fornire specifiche informazioni di carattere operativo e normativo;
- iii. eventuale realizzazione di convegni tecnici che forniscano tempestivamente informazioni ed aggiornamenti di carattere generale sul tema Brexit. Una volta definiti i contenuti ed i relatori degli eventi, questi saranno organizzati (in modalità telematica ovvero in presenza) presso tutte le associazioni territoriali che ne faranno richiesta con adeguato anticipo.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui ai precedenti articoli le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento composto da n. 3 componenti designati dall'Agenzia e da n. 3 componenti



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT IV - LAZIO E ABRUZZO



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA - FROSINONE - LATINA - RIETI - VITERBO

designati da Unindustria Lazio al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 4 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art.2 le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 - Diffusione del Protocollo di intesa

Le parti convengono di dare la massima diffusione, anche tramite i media, al presente protocollo di intesa nonché alle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso; ciò avverrà secondo la vigente *policy* in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative.

Il presente protocollo di intesa sarà pubblicato sui siti internet dell'Agenzia e di Unindustria Lazio e delle sue associazioni territoriali.

Art. 6- Obblighi delle Parti

Le Parti firmatarie del presente Accordo concorreranno all'attuazione delle finalità dello stesso nel quadro e in conformità dei rispettivi ordinamenti, qualora esistenti, come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali, statuarie e locali attualmente in vigore e delle eventuali successive integrazioni o modifiche.

Art. 7 – Accordi attuativi

La collaborazione tra l'Agenzia e Unindustria Lazio finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Gli eventuali Accordi attuativi disciplineranno le modalità con le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 8 - Oneri

Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art.7 che individueranno la/e struttura/e



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT IV - LAZIO E ABRUZZO**UNINDUSTRIA**UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA - FROSINONE - LATINA - RIETI - VITERBO

organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 9 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo di intesa ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo di intesa.

Al termine del presente Protocollo di intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

Art. 10 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo di intesa già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo di intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 11 - Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo di intesa e agli accordi attuativi di cui all'art.7, in conformità alle misure e agli

obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 13 - Incompatibilità

Le parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14- Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 - Registrazione


Il presente Atto si compone di n. 5 pagine e viene redatto in n.3 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data.. *ROMA 12.03.2021*

Agenzia Dogane e Monopoli
Il Direttore Territoriale

Dott. Gianfranco Brosco



Unindustria Lazio
Il Presidente

Dott. Angelo Camilli

